



CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Sede presso Comune di Mendicino - Traversa I Municipio, 1 - Mendicino (CS) CAP: 87040
P. Iva 00391910783 - Tel. 0984 638911 Fax. 0984 630847 Sito: <http://www.comune.mendicino.cs.it>

Posta Elettronica Certificata: cucmendicino@pec.it

FAQ DEL 01.02.2021

BANDO DI GARA PROCEDURA APERTA

Offerta economicamente più vantaggiosa

SERVIZIO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI CON IL SISTEMA DEL PORTA A PORTA ED ALTRI SERVIZI
ATTINENTI NEL COMUNE DI MENDICINO, PER LA DURATA DI 5 ANNI

FAQ N. 1

Art. 3) del Disciplinare di gara - Soggetti ammessi alla gara e requisiti di partecipazione

Valutando i requisiti tecnici ed economici, la documentazione di gara non fa alcun riferimento di soddisfacimento per le RTI di cui all'art. 48 del D.lgs. 50/16 e s.m.i. (per es. UNI EN ISO – alcuni codici CER per la Cat. 1, ecc.). Ritenendo fondamentale tale chiarimento per tutti gli operatori interessati alla partecipazione, chiediamo di chiarire il possesso dei requisiti in caso di raggruppamenti temporanei d'impresa (possesso di tutti i componenti e/o almeno un componente dell'RTI in modo da soddisfare il requisito nell'insieme).

RISPOSTA

- Tra i requisiti di partecipazione l'operatore economico deve essere in possesso dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le Categoria 1 Classe e), Categoria 4 Classe f), Categoria 5 Classe f). In caso d'associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa associanda/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per l'esecuzione dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea d'impresa o nell'atto costitutivo;
- tra i requisiti di capacità tecnica e professionale l'operatore economico deve essere in possesso delle certificazioni UNI EN ISO. In caso di RTI il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese raggruppate
Per i consorzi stabili, di cooperative e di imprese artigiane, il requisito deve essere riferito al consorzio;

FAQ N. 2

La lex specialis prevede chiaramente l'iscrizione presso l'ANGA per le Cat. 1 classe E) e relative sottocategorie di spazzamento meccanico e gestione CCR, Cat. 4 e 5 classe F. Si richiede altresì l'iscrizione in Cat. 1 del codice EER 200399 (toner) tale richiesta, secondo varie circolari dell'ANGA (vedasi Circ. 6.06.2020) è da intendersi del tutto residuale secondo quanto disposto dal D.lgs 152/06 e che conseguentemente tale codice potrà essere impiegato solo ed esclusivamente in presenza di specifica documentazione probante da parte del produttore.

Trattandosi di rifiuti urbani e considerando che il codice di attribuzione per i c.d. "toner da stampante" è lo 08.03.18 anche per rifiuti di origine domestica di cui all'allegato L-quater del nuovo d.lgs. 116/20 (tra cui il

EER 080318), chiediamo chiarimenti a riguardo, attendendo l'eventuale esclusione di tale codice dalla procedura di gara.

Si considera inoltre che, tra i requisiti di partecipazione venga posseduta l'iscrizione al trasporto dei medicinali citotossici aventi codice EER 200131* ma considerando la produzione delle frazioni merceologiche riportata della relazione tecnica (pag. 8), nel quadriennio antecedente all'appalto (2016-17-18-19) nessun rifiuto con codice CER 200399 e 200131* viene registrato. E' possibile capire quale motivazioni tecniche abbiano indotto la S.V. a richiedere tale requisito?

RISPOSTA

- per partecipare alla gara l'operatore economico deve essere in possesso esclusivamente dell'iscrizione all'Albo gestori ambientali per le seguenti categorie:
Categoria 1 Classe e), Categoria 4 Classe f), Categoria 5 Classe f)
L'iscrizione nella categoria 1 deve comprendere l'attività di spazzamento meccanizzato e la gestione dei centri di raccolta rifiuti (per la gestione dei C.E.R. è richiesta la medesima classe);
- In caso d'associazione temporanea di imprese le iscrizioni dovranno essere possedute complessivamente dal raggruppamento, costituendo o già costituito. Ciascuna impresa associanda/associata dovrà possedere le iscrizioni necessarie per l'esecuzione dei servizi dalla stessa svolti, così come specificati nella dichiarazione di volontà di costituzione di associazione temporanea d'impresa o nell'atto costitutivo;

FAQ N. 3

Si denota che tra i requisiti di partecipazione, vengano soddisfatto anche il possesso delle sottocategorie D1 -D2 - D4 – D5 – D6 – D7. Considerando che, stante i requisiti tecnici, le società iscritte antecedentemente alle Delibere ANGA del 2016 e del 2017 posseggono la stragrande maggioranza delle sottocategorie richieste (per es. D1 – D2 – D4 – D5 – D6), valutando la documentazione tecnica, non si evince alcun servizio attinente né le spiagge né i corsi d'acqua, chiediamo come mai venga richiesta tale requisito per la partecipazione alla procedura di gara.

RISPOSTA

La risposta è uguale a quella della faq n. 2

FAQ N. 4

Articolo 1 del CSA – Oggetto d'appalto

“Sono a carico dell'impresa i costi per il trattamento della frazione secca indifferenziata per il successivo conferimento in discarica, qualora tale frazione debba essere conferita, su disposizioni degli Enti o soggetti sovra comunali competenti, in impianti di smaltimento privi delle attrezzature per il trattamento preliminare previsto dalla direttive discariche (Dlgs 36/2003 e s.m.i.).”

Considerando che i rifiuti indifferenziati con EER 200301 ed i rifiuti biodegradabili da cucine e mense EER 200108 siano destinati ad impianti consortili stabiliti a priori dalla Regione Calabria e considerando che l'art. 22 del CSA dispone che i costi per la tariffa di smaltimento/recupero delle suddette frazioni merceologiche rimangano in capo al Comune, è possibile chiarire se il conferimento presso gli impianti TMB e presso gli impianti di recupero (compostaggio) dei predetti rifiuti rimanga a totale carico della S.A.? Tale chiarimento viene posto alla S.V. in quanto l'articolo predetto risulta contraddittorio visto che dispone in un primo momento che “tutti” i costi di trasporto e smaltimento sono a carico dell'impresa, mentre successivamente prevede che “i costi di tariffa della frazione secca indifferenziata e frazione organica rimangono in capo al comune”.

RISPOSTA

Rimangono a totale carico della stazione appaltante esclusivamente i costi della tariffa per lo smaltimento della frazione secca indifferenziata e quelli per il recupero della frazione organica da raccolta differenziata. Sono a carico dell'impresa i costi della raccolta e del trasporto.

FAQ N. 5

Articolo 3 del CSA - Ambito territoriale e utenze

Sarebbe possibile conoscere il numero di civici in base ai componenti secondo quanto previsto dal DPR 158/99?

No. I dati inseriti nel CSA riguardano il numero delle utenze domestiche e non domestiche come da banca dati della TARI in possesso della stazione appaltante.

FAQ N. 6

Per espletare le operazioni di presa visione, vorremmo sapere se in caso di RTI tale adempimento possa essere eseguito da un solo rappresentante del raggruppamento oppure, per come previsto dall'art. 4 del CSA a penna di esclusione, da ogni singola azienda

"Cit. Si precisa inoltre che il soggetto che prende visione può rappresentare solo una impresa, a pena di esclusione".

RISPOSTA

La presa visione dei luoghi può essere effettuata da un solo rappresentante anche in caso di RTI.

FAQ N. 7

Articolo 22 del CSA - Smaltimento e recupero rifiuti, individuazione impianti finali, Trasporto rifiuti

L'impresa dovrà comunicare al Comune l'elenco degli impianti finali dalla stessa individuati, nel rispetto delle norme relative ai consorzi obbligatori esistenti, con indicazione dei relativi estremi dei provvedimenti autorizzativi. Tale documentazione dovrà essere presentata congiuntamente all'offerta tecnica con la partecipazione alla gara?

RISPOSTA

No. Non deve essere presentata in sede di offerta

FAQ N. 8

Articolo 34 del CSA - Mezzi, attrezzature e materiali

Secondo il succitato articolo del CSA, "Gli automezzi dovranno essere in ottime condizioni di efficienza e di stato di decoro, in ogni caso, solo se ne è prevista per legge l'immatricolazione, immatricolati per la prima volta non prima del 31/12/2018, ed in possesso di tutte le autorizzazioni/iscrizioni/attrezzature di registrazione dati previste dalla normativa vigente in materia di trasporto di rifiuti" tutti gli automezzi impiegati per l'erogazione del servizio dovranno essere immatricolati a far data dall'01.01.2019. Successivamente però si denota che "almeno il 30 % degli automezzi deve avere motorizzazione non inferiore ad Euro 5 oppure essere elettrici, ibridi o alimentati a metano o gpl". Considerando che tale dicitura viene disposta dal DM del 13.02.14 (Criteri Ambientali Minimi) e volendo comprendere appieno le condizioni di partecipazione e di valutazione tecnica, chiediamo se l'intero parco automezzi (compresi i mezzi d'opera come le spazzatrici c.d. con targa gialla) debbano essere successivi al 31.12.2018 oppure se almeno il 30% debba appartenere alle classi di emissione Euro 5 entrata in vigore dal 2011?

RISPOSTA

Il parco automezzi deve rispettare due condizioni:

- dovranno essere immatricolati dopo il 31/12/2018;
- che il 30 % del parco automezzi deve appartenere minimo alle classi di emissione Euro 5.

FAQ N. 9

Articolo 34 Mezzi, attrezzature e materiali

In merito alle attrezzature, il CSA dispone che "Il Comune di Mendicino provvederà a consegnare all'impresa i Tag Trasponder (dispositivi contenenti un microchip) da posizionare sui mastelli già in possesso delle utenze iscritte a ruolo e il nuovo mastello per la raccolta della carta anch'esso già dotato di TAG."

Quanti Tag Trasponder sono stati già consegnati? Per quale motivo viene richiesto il TAG anche sui mastelli della carta?

Le utenze presenti sul territorio comunale sono già dotate del Kit completo (Mastelli da lt. 40 e Bidoni da lt. 120 per Carta-Plastica- Vetro-Organico-Indifferenziato) oppure il progetto tecnico dovrà prevedere anche l'acquisto di tale fornitura?

RISPOSTA

Il Comune provvederà a consegnare all'impresa i Tag Trasponder per i mastelli che ancora non lo sono dotati. Verranno consegnati i mastelli per la raccolta della carta già dotati di TAG.

FAQ N. 10

Art. 6.2 Raccolta porta a porta della frazione RSU Indifferenziata – Relazione tecnica

Secondo la relazione tecnica, per il servizio porta a porta, le utenze domestiche conferiranno i rifiuti all'interno di propri sacchetti che, per evitare atti di randagismo, dovranno essere posizionati all'interno di contenitori già in possesso degli utenti... Per le sole utenze domestiche residenti in complessi condominiali, il cui conferimento fosse previsto in carrellati condominiali, è prevista la fornitura di sacchetti con Tag RFID per identificazione dell'utenza...

Quanto disciplinato dalla relazione tecnica, risulta contrastante con quanto disposto dall'art. 36 dove per il servizio di raccolta dei rifiuti indifferenziati sono previsti solamente carrellati e mastelli. Si potrebbero avere dei chiarimenti per la valutazione economica dell'offerta da sottoporre in caso di fornitura di sacchetti con TAGRfid?

RISPOSTA

Allo stato attuale tutte le utenze domestiche sono dotate di mastelli singoli, anche quelle residenti in condomini. Qualora la ditta volesse dotare, nella sua offerta, i condomini di contenitori carrellati, le buste, da consegnare alle singole utenze familiari per il monitoraggio puntuale e personale della produzione dei rifiuti indifferenziati residui, dovranno essere dotati di Tag RFID.

La fornitura delle buste e dei contenitori, in numero e qualità correlata alle frequenze di raccolta e alle dimensioni dei condomini, resta a carico e a spese della ditta.

FAQ N. 11

Artt. 6.2.3.4.5.6.7.8 della Relazione Tecnica - Modalità di esecuzione dei servizi

Si evince che per ogni descrizione dei servizi di raccolta PaP la relazione preveda che "il gestore, dovrà garantire, durante tutta la durata dell'appalto, l'integrazione delle attrezzature, sia per Ud (n. 3543) che per Und (n. 200), fino alla concorrenza del numero complessivo di Utenze stimato nel 20% annuo del numero di utenze censite".

E' possibile conoscere la stima annuale che la S.V. ha valutato per la fornitura dalle attrezzature integrative?

RISPOSTA

La stima delle forniture delle attrezzature da integrare durante la durata del contratto deve essere valutato e ponderato dalla ditta in funzione del normale ammortamento delle stesse.

FAQ N. 12

Art.6.12 della Relazione Tecnica- Sede aziendale/Stazione di Trasbordo – info point

La sede aziendale/stazione di trasferimento dovrà essere allestita con le seguenti attrezzature minime:

- - nr. 3 cassoni da 15 mc;
- - nr. 2 cassoni da 20mc;
- - nr. 8 press-container da 20 mc

Considerando quanto sopra enunciato, chiediamo se le attrezzature minime per l'allestimento del C.E.R. siano quelle di cui all'art. 6.12 oppure quelle disposte dall'art. 54 del CSA? (n.1 cassone da 17 mc per rifiuti inerti, pneumatici (solo domestici) e per rifiuti da spazzamento stradale - n.1 cassone da 30 mc per carta e

cartone/imballaggi in plastica/polistirolo, vetro, frazione organica da RSU, ingombranti, sfalci verdi e n. 1 press container da 30 mc per i rifiuti indifferenziati.)

RISPOSTA

le attrezzature minime per l'allestimento del C.E.R. sono quelle previste dall'art. 54 del CSA.

FAQ N. 13

Art. 7.6 della Relazione Tecnica - Disinfezione, disinfestazione e derattizzazione

Dalla documentazione di gara, si evince che l'appaltatore dovrà provvedere alle attività di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione del centro urbano. Inoltre vengono previsti dal CSA attività che prevedano l'utilizzo di fitosanitari. Vista l'esperienza maturata nel settore, al fine di evitare possibili procedure di ricorso, valutata la specificità e la specializzazione dei servizi oggetto d'appalto per le quali vi è l'obbligo di un direttore tecnico come previsto dal DM 274/07 e preposto dotato di patentino per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, chiediamo come mai tale requisito non venga richiesto come idoneità professionale, inoltre chiediamo come possa essere gestita tale attività in assenza di quanto sopra espresso.

RISPOSTA

I requisiti di partecipazione e di qualificazione sono quelli previsti dal CSA, disciplinare e bando di gara.

I normali servizi di pulizia del suolo prevedono l'uso di disinfettanti per i quali non è previsto alcun obbligo di specifica qualificazione professionale per l'impresa. Solo per il diserbo stradale, se l'impresa volesse optare per quello chimico, con l'utilizzo di diserbanti, l'operatore incaricato deve essere in possesso dell'abilitazione all'uso dei fitofarmaci.

f.to IL RUP